

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

Oggetto: L.R. 3/2010 – L.R. 10/2015 - L.R. 04/2003 – R.R. 02/2007 – R.R. 13/2007 - Voltura dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale provvisorio relativo al presidio ospedaliero denominato "Policlinico Universitario Agostino Gemelli", sito in Largo Gemelli, n.8 – 00168 Roma, dalla "Università Cattolica del Sacro Cuore" alla "Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli" (C.F. 13109681000), con sede legale in Largo Francesco Vito, n. 1 – 00168 Roma. Azienda USL Rm E.

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale del 22/3/2013, n. 53: "*Modifiche del regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, concernente: Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*", e successive modificazioni;

VISTO l'Atto di Organizzazione del 09/04/2013, n. A03015 concernente: "*Conferma delle strutture organizzative di base denominate "Aree" ed "Uffici" ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del regolamento regionale n. 2 del 28 marzo 2013 "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale)"*";

VISTA la Determinazione Regionale n.B03071 del 17 luglio 2013 recante "*Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria*";

DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, dr. Nicola Zingaretti, l'incarico di Commissario ad acta per la prosecuzione del vigente piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO, altresì, che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014 è stato nominato, a decorrere dal giorno successivo alla presente Deliberazione, l'Arch. Giovanni Bissoni sub-commissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

VISTO il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. concernente: "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23.10.1992, n. 421*", in particolare art. 8 quater, comma 1 e comma 2 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. che recitano:

1. "*L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti...*"

2. "*La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies ...*";

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

CONSIDERATO il parere dell'Avvocatura Regionale n. 40037 del 21/10/2013;

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 concernente: *“Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”*;

VISTO il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2 concernente: *“Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi)”*;

VISTO il Regolamento regionale 13 novembre 2007, n. 13 concernente *“Disposizioni relative alle procedure per la richiesta ed il rilascio dell'accreditamento istituzionale, in attuazione dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4”*

PRESO ATTO che, secondo quanto disposto dall'art.20 comma 1, con nota DA/RM prot. n. 1977/07 del 28/06/2007, assunta al protocollo regionale con n. 77499 del 16/07/2007 ha presentato domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

PRESO ATTO che, secondo quanto disposto dall'art.21 comma 2, con nota DA/RM prot. n. 2885 del 18/12/2007, assunta al protocollo regionale con n. 72272 del 18/06/2008 ha presentato domanda per l'accreditamento istituzionale definitivo;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010, avente ad oggetto: *“Approvazione di: “Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie” (All. 1), “Requisiti ulteriori per l'accreditamento” (All. 2), “Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accredimenti delle Strutture Sanitarie (SAAS) – Manuale d'uso” (All. 3). Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3”*;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0007 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: *“Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art.2, comma 14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accreditamento istituzionale definitivo”*;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: *“Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 – Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato “Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie”*;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0013 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto *“Procedimento di accreditamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti”*;

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 14/07/2014, recante: *“Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori a sostegno delle famiglie”*;

VISTO in particolare il comma 79 dell'art. 2 della L.R. 7/2014, il quale dispone che *“Ove decorrano inutilmente i termini di cui all'articolo 13, comma 3, del regolamento regionale 2/2007, l'attività può essere*

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

provvisoriamente intrapresa, fatti salvi gli effetti della successiva verifica della permanenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi da parte delle strutture competenti”;

VISTO inoltre, in particolare, il comma 80 dell’art. 2 della L.R. 7/2014, il quale dispone che *“La disposizione di cui al comma 79 si applica anche alle richieste di cessione dell’autorizzazione pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge”;*

VISTO l’art.1, della Legge Regionale n. 10 del 15/07/2015 *“Disposizioni urgenti in materia sanitaria”,* recante in oggetto *“Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale della Regione Lazio” e successive modifiche”;*

VISTI, in particolare, i commi 1 e 2 dell’art. 1 della suddetta Legge Regionale n. 10/2015, ovvero in particolare che la voltura è effettuata previa verifica da parte della Regione dei requisiti soggettivi del subentrante;

PRESO ATTO del Decreto del Commissario ad Acta n. U00339 del 21/10/2014 avente ad oggetto: *“Preso d’atto del Protocollo d’Intesa tra la Regione Lazio e l’Università Cattolica del Sacro Cuore per il triennio 2014-2016 sottoscritto in data 30 settembre 2014”;*

VISTO in particolare il punto 11 del sopra citato Decreto dove si conviene che *“[...] qualora l’Università Cattolica si determinasse a conferire autonoma soggettività giuridica al Policlinico Universitario “A. Gemelli”, ferma restando la strumentalità del medesimo al perseguimento dei fini istituzionali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e della Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” in particolare, i diritti, gli obblighi e in generale gli effetti giuridici di qualsiasi natura derivanti in capo all’Università Cattolica dal presente Accordo, potranno essere trasferiti in capo al nuovo soggetto giuridico”;*

CONSIDERATE le determinazioni regionali n. G18884 del 23/12/2014 e G06777 del 03/06/2015;

VISTA la nota prot. 77 del 20/07/2015, acquisita al protocollo regionale n. 399173 del 20/07/2015, con la quale il Rappresentante Legale della *“Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli”* (C.F. 13109681000) con sede legale in Roma, Largo Francesco Vito, n. 1 ha presentato istanza di voltura dell’autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale ai sensi del combinato disposto dalla L.R. 4/2003 e L.R. 10/2015, relativo al presidio ospedaliero denominato *“Policlinico Universitario Agostino Gemelli”*, sito in Largo Gemelli, n.8 – 00168 Roma, dalla *“Università Cattolica del Sacro Cuore”* titolare del DCA n. U00339 del 21/10/2014;

PRESO ATTO che la documentazione trasmessa con la nota di cui sopra è conforme al combinato disposto dalla L.R. n. 4/2003, dal R.R. n. 2/2007 e dalla L.R. n. 10/2015;

PRESO ATTO, in particolare, delle dichiarazioni del Legale Rappresentante della *“Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli”*:

- *Di essere consapevole che l’assetto complessivo della struttura potrà subire modifiche ulteriori per gli effetti di successivi provvedimenti di riconversione o rimodulazione delle attività/funzioni esercitate che la Regione potrebbe adottare successivamente al rilascio dell’autorizzazione alla voltura;*
- *Di accettare la condizione che la non conformità della struttura attestata dall’azienda sanitaria locale competente in sede di verifica a conclusione degli interventi di adeguamento o il mancato rilascio da parte di altri organismi delle certificazioni di competenza, potrebbe comportare la sospensione totale delle attività, o la revoca dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale definitivo;*

VISTO quanto disposto dalla nota protocollo regionale n. 311035 del 09/06/2015 con la quale l’Area Autorizzazione e Accreditamento – Completamento Adempimenti Legge Regionale n. 12/2011 della

Segue decreto n. ____

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

Regione Lazio ha richiesto all'Azienda USL RM E – Dipartimento di Prevenzione, di effettuare la verifica di cui all' art. 13 del R.R. n. 2/2007 e degli ulteriori requisiti di accreditamento;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere:

- Al rilascio, ai sensi dell'art. 13 R.R. 02/2007 e dell'art. 1 comma 1 della L.R. n.10/2015, del provvedimento di voltura dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale provvisorio relativo al presidio ospedaliero denominato "Policlinico Universitario Agostino Gemelli", sito in Largo Gemelli, n.8 – 00168 Roma, dalla "Università Cattolica del Sacro Cuore" alla "Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli" (C.F. 13109681000), con sede legale in Largo Francesco Vito, n. 1 – 00168 Roma. Azienda USL Rm E;

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente richiamate di:

- Rilasciare, ai sensi dell'art. 13 R.R. 02/2007 e dell'art. 1 comma 1 della L.R. n.10/2015, il provvedimento di voltura dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale provvisorio, in persona del suo legale rappresentante Giovanni Raimondi, nato a Desenzano del Garda (BS) il 16/08/1958, relativo al presidio ospedaliero denominato "Policlinico Universitario Agostino Gemelli", sito in Largo Gemelli, n.8 – 00168 Roma, dalla "Università Cattolica del Sacro Cuore" alla "Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli" (C.F. 13109681000), con sede legale in Largo Francesco Vito, n. 1 – 00168 Roma. Azienda USL Rm E;
- Di prendere atto che la Direzione Sanitaria del presidio risulta in capo al Dott. Andrea Cambieri, nato a Roma il 28/09/1956, iscritto all'Ordine dei Medici e Chirurghi di Roma con n. 29648.
- Di sottoporre il presente atto alla condizione sospensiva o risolutiva del mancato rilascio del parere positivo da parte dell'Azienda territorialmente competente in merito alla verifica di cui all' art. 13 del R.R. n. 2/2007 e degli ulteriori requisiti di accreditamento;

Il presente provvedimento verrà notificato al legale rappresentante della struttura, all'Azienda USL di competenza, nonché al comune in cui insiste la struttura, a mezzo PEC/raccomandata e tramite pubblicazione sul sito www.regione.lazio.it, nella sezione "Argomenti - Sanità";

Si individua nell'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e ss.mm.ii., e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

La struttura autorizzata è tenuta alle disposizioni di cui agli artt. 2, 13, 14 e 15, comma 1 del R.R.2/2007 e ss.mm.ii. e all'art. 9 e 10, comma 1 della L. R. 4/2003.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli "Accordi contrattuali" di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/1992.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

